



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 Reg. Delibere in data 12.10.2012

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE" AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 E DELL'ART. 12, COMMA 1 DELLA L.R. 27.4.2012 N. 17. APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici addì 12 (Dodici) del Mese di Ottobre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 04.10.2012 prot. 9884 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA		1
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	11	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO		2
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	12	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	13	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	14	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	15	
9	NARDI GIULIA	9					

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 22 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 26 in data 12.10.2012

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE" AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 E DELL'ART. 12, COMMA 1 DELLA L.R. 27.4.2012 N. 17. APPROVAZIONE

Introduce l'argomento il Sindaco evidenziando che la Convenzione in esame è relativa alla trasformazione degli AATO sulla base di quanto imposto da una legge regionale in materia. Osserva che al posto degli AATO vengono istituiti i Consigli di Bacino, introducendo uno snellimento organizzativo; evidenzia quindi le modalità di elezione del Comitato Istituzionale e del Presidente, che tutti i Comuni ricadenti nell'AATO sono chiamati ad approvare la Convenzione e che ne mancano ancora circa 30.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma: chiede su proposta di chi viene nominato il Direttore, se, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, l'Assemblea può dare indicazioni visto che è l'equivalente del Consiglio comunale; riferendosi poi all'Assemblea dell'AATO durante la quale è stata esaminata la Convenzione, evidenzia che il Sindaco di Cappella Maggiore ha chiesto chiarimenti sulla durata della stessa prevista in 30 anni; chiede se tale chiarimento era stato concordato tra i Sindaci, evidenzia di non aver visto un intervento del nostro Sindaco.

Sindaco: afferma che la richiesta di chiarimento sulla durata è stata esplicitata dal Sindaco di Cappella, che si era comunque parlato di ciò e che però si era concordato di mantenere la durata di 30 anni coincidente con la durata dell'AATO; osserva che è un termine lunghissimo che però è stato concordato così.

Cons. Roma: evidenzia la mancata risposta del Presidente.

Sindaco: afferma che si è preso atto delle disposizioni previste dalla legge regionale e che i margini di valutazione erano molto stretti.

Cons. Roma: osserva che vi sono stati 9 astenuti.

Sindaco: precisa che si sono astenuti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ASI di San Donà che vorrebbero essere inclusi nell'AATO di Venezia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:

- che con Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 17 sono state approvate le disposizioni in materia di risorse idriche;
- che l'art. 3 della suddetta legge prevede, al posto delle attuali Autorità d'Ambito, l'istituzione dei Consigli di bacino, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato;
- che, ai fini della costituzione dei Consigli di bacino i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali devono sottoscrivere la Convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio Statuto;

- che gli organi del costituendo Consiglio di bacino sono:
 - a) l'Assemblea, di cui fanno parte i Sindaci o Assessori delegati;
 - b) il Presidente, eletto dall'assemblea tra i suoi componenti;
 - c) il Comitato Istituzionale, presieduto dal Presidente e composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti;
 - d) il Direttore;
 - e) un Revisore legale;

Vista la deliberazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto orientale n. 5 del 27.7.2012 di approvazione dello schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1 della L.R. 27.4.2012 n. 12;

Dato atto che i Comuni dovranno approvare la suddetta convenzione entro il termine di 60 giorni dalla data della suddetta deliberazione, come precisato dall'AATO Veneto Orientale con nota prot. n. 1171 del 2.8.2012;


Vista la L.R. 27.4.2012, n. 17;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per la cooperazione degli Enti Locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 16 dello schema di convenzione allegato, gli Enti Locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione e che quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato; il fabbisogno finanziario verrà indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno;
3. di dare altresì atto che la quota di partecipazione del Comune di Ponte di Piave al Consiglio di bacino è stata determinata, in sede di prima applicazione, in 0,008596646 millesimi, in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, come stabilito dall'art. 6 dell'allegato schema di convenzione;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AATO Veneto Orientale.



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI
COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VENETO ORIENTALE

PARERI DI COMPETENZA



Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

- Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 04/10/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Parisi



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI

**PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO "VENETO ORIENTALE"**

Articolo 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "VENETO ORIENTALE" convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Articolo 2 - Enti locali partecipanti.

1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti:

Comune di Alano di Piave
Comune di Altivole
Comune di Arcade
Comune di Asolo
Comune di Borso del Grappa
Comune di Breda di Piave
Comune di Caerano S.Marco
Comune di Caorle
Comune di Cappella Maggiore
Comune di Carbonera
Comune di Casale sul Sile
Comune di Casier
Comune di Castelfranco Veneto
Comune di Castello di Godego
Comune di Cavaso del Tomba

Comune di Ceggia
Comune di Cessalto
Comune di Chiarano
Comune di Cimadolmo
Comune di Cison di Valmarino
Comune di Codognè
Comune di Colle Umberto
Comune di Conegliano
Comune di Cordignano
Comune di Cornuda
Comune di Crespano del Grappa
Comune di Crocetta del Montello
Comune di Eraclea
Comune di Farra di Soligo
Comune di Follina
Comune di Fontanelle
Comune di Fonte
Comune di Fossalta di Piave
Comune di Fregona
Comune di Gaiarine
Comune di Giavera del Montello
Comune di Godega di S. Urbano
Comune di Gorgo al Monticano
Comune di Istrana
Comune di Jesolo
Comune di Loria
Comune di Mansuè
Comune di Marcon
Comune di Mareno di Piave
Comune di Maser
Comune di Maserada sul Piave
Comune di Meolo
Comune di Miane
Comune di Monastier di Teviso
Comune di Monfumo
Comune di Montebelluna
Comune di Moriago della Battaglia
Comune di Motta di Livenza
Comune di Musile di Piave
Comune di Mussolente
Comune di Nervesa della Battaglia
Comune di Noventa di Piave
Comune di Oderzo
Comune di Ormelle

Comune di Orsago
Comune di Paderno del Grappa
Comune di Paese
Comune di Pederobba
Comune di Pieve di Soligo
Comune di Ponte di Piave
Comune di Ponzano Veneto
Comune di Portobuffolè
Comune di Possagno
Comune di Povegliano
Comune di Quarto d'Altino
Comune di Quero
Comune di Refrontolo
Comune di Revine Lago
Comune di Riese Pio X
Comune di Roncade
Comune di Salgareda
Comune di S. Biagio di Callalta
Comune di S. Donà di Piave
Comune di San Fior
Comune di San Pietro di Feletto
Comune di San Polo di Piave
Comune di San Vendemiano
Comune di San Zenone degli Ezzelini
Comune di Santa Lucia di Piave
Comune di Sarmede
Comune di Segusino
Comune di Sernaglia della Battaglia
Comune di Silea
Comune di Spresiano
Comune di Susegana
Comune di Tarzo
Comune di Torre di Mosto
Comune di Trevignano
Comune di Treviso
Comune di Valdobbiadene
Comune di Vas
Comune di Vazzola
Comune di Vedelago
Comune di Vidor
Comune di Villorba
Comune di Vittorio Veneto
Comune di Volpago del Montello
Comune di Zenson di Piave

Articolo 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", un Consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino Veneto Orientale», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il Consiglio di bacino ha sede in Conegliano (TV) in Viale Veneto n. 46.
3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.
4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.
5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Articolo 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Treviso.

Articolo 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.
2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

COMUNE	ABITANTI	MILLESIMI
Comune di Alano di Piave	3001	0,003060324
Comune di Altivole	6869	0,007004788
Comune di Arcade	4451	0,004538988

Comune di Asolo	9428	0,009614375
Comune di Borso del Grappa	5949	0,006066601
Comune di Breda di Piave	7868	0,008023536
Comune di Caerano S.Marco	8100	0,008260122
Comune di Caorle	12032	0,012269851
Comune di Cappella Maggiore	4719	0,004812286
Comune di Carbonera	11241	0,011463214
Comune di Casale sul Sile	12893	0,013147871
Comune di Casier	11165	0,011385712
Comune di Castelcucco	2190	0,002233292
Comune di Castelfranco Veneto	33772	0,034439612
Comune di Castello di Godego	7111	0,007251572
Comune di Cavaso del Tomba	3027	0,003086838
Comune di Ceggia	6316	0,006440856
Comune di Cessalto	3905	0,003982195
Comune di Chiarano	3748	0,003822091
Comune di Cimadolmo	3471	0,003539615
Comune di Cison di Valmarino	2743	0,002797224
Comune di Codognè	5376	0,005482274
Comune di Colle Umberto	5186	0,005288518
Comune di Conegliano	35489	0,036190554
Comune di Cordignano	7114	0,007254631
Comune di Cornuda	6327	0,006452073
Comune di Crespano del Grappa	4719	0,004812286
Comune di Crocetta del Montello	6100	0,006220586
Comune di Eraclea	12799	0,013052013
Comune di Farra di Soligo	9072	0,009251337
Comune di Follina	3999	0,004078053
Comune di Fontanelle	5833	0,005948308
Comune di Fonte	6215	0,006337859
Comune di Fossalta di Piave	4257	0,004341153
Comune di Fregona	3183	0,003245922
Comune di Gaiarine	6151	0,006272594
Comune di Giavera del Montello	5213	0,005316052
Comune di Godega di S. Urbano	6147	0,006268515
Comune di Gorgo al Monticano	4252	0,004336054
Comune di Istrana	9237	0,009419599
Comune di Jesolo	25800	0,02631002
Comune di Loria	9173	0,009354334
Comune di Mansuè	5029	0,005128414
Comune di Marcon	16387	0,016710942
Comune di Mareno di Piave	9733	0,009925404
Comune di Maser	4968	0,005066208
Comune di Maserada sul Piave	9386	0,009571544

Comune di Meolo	6552	0,006681521
Comune di Miane	3499	0,003568169
Comune di Monastier di Teviso	4150	0,004232038
Comune di Monfumo	1438	0,001466427
Comune di Montebelluna	31387	0,032007465
Comune di Moriago della Battaglia	2797	0,002852292
Comune di Motta di Livenza	10840	0,011054287
Comune di Musile di Piave	11677	0,011907833
Comune di Mussolente	7765	0,0079185
Comune di Nervesa della Battaglia	6954	0,007091468
Comune di Noventa di Piave	6999	0,007137358
Comune di Oderzo	20361	0,0207635
Comune di Ormelle	4487	0,0045757
Comune di Orsago	3924	0,00400157
Comune di Paderno del Grappa	2204	0,002247569
Comune di Paese	22045	0,02248079
Comune di Pederobba	7638	0,00778899
Comune di Pieve di Soligo	12178	0,012418737
Comune di Ponte di Piave	8430	0,008596646
Comune di Ponzano Veneto	12384	0,012628809
Comune di Portobuffolè	791	0,000806637
Comune di Possagno	2228	0,002272044
Comune di Povegliano	5101	0,005201838
Comune di Quarto d'Altino	8308	0,008472234
Comune di Quero	2564	0,002614686
Comune di Refrontolo	1851	0,001887591
Comune di Revine Lago	2263	0,002307735
Comune di Riese Pio X	11043	0,0112613
Comune di Roncade	14279	0,01456127
Comune di Salgareda	6699	0,006831427
Comune di S. Biagio di Callalta	13233	0,013494593
Comune di S. Donà di Piave	41917	0,042745624
Comune di San Fior	6926	0,007062915
Comune di San Pietro di Feletto	5398	0,005504709
Comune di San Polo di Piave	4989	0,005087624
Comune di San Vendemiano	10209	0,010410814
Comune di San Zenone degli Ezzelini	7479	0,007626846
Comune di Santa Lucia di Piave	9139	0,009319662
Comune di Sarmede	3191	0,00325408
Comune di Segusino	1972	0,002010983
Comune di Sernaglia della Battaglia	6419	0,006545892
Comune di Silea	10173	0,010374102
Comune di Spresiano	11777	0,01200981
Comune di Susegana	12077	0,012315741

Comune di Tarzo	4608	0,004699092
Comune di Torre di Mosto	4758	0,004852057
Comune di Trevignano	10673	0,010883986
Comune di Treviso	83504	0,085154724
Comune di Valdobbiadene	10794	0,011007378
Comune di Vas	830	0,000846408
Comune di Vazzola	7121	0,007261769
Comune di Veduggio	16731	0,017061742
Comune di Vidor	3788	0,003862882
Comune di Villorba	18088	0,018445567
Comune di Vittorio Veneto	28890	0,029461103
Comune di Volpago del Montello	10125	0,010325153
Comune di Zenson di Piave	1826	0,001862097

Articolo 7 - Organi del Consiglio di bacino¹. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il revisore dei conti.

Articolo 8 - Composizione e durata dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.
2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi del dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Articolo 9 - Attribuzioni dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a. elezione del comitato istituzionale;
 - b. elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
 - c. nomina del direttore;
 - d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
 - e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
 - f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
 - g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;

- i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
 - j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
 - k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.
3. L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Articolo 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito.

1. L'assemblea è validamente convocata:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;
 - b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
2. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
5. L'assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);
6. L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.
7. Le procedure per l'elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

Articolo 11 - Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti.
2. L'elezione dei membri del comitato istituzionale, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di

numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale o del presidente.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino.

8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo enti locali partecipanti.

Articolo 12 - Attribuzioni del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;

c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;

d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9;

e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Articolo 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale.

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.

Articolo 14 - Presidente.

1. Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall'assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma 3.

2. L'elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti

locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva.

4. Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
 - b. convoca e presiede l'assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro;
 - c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;
 - d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
 - e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
 - f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".
5. Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

Articolo 15 - Direttore.

- 1. Il direttore è nominato dall'assemblea.
- 2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:
 - a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
 - b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
 - c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
 - e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);
 - h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
 - i. propone al Comitato istituzionale il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
 - j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".
- 3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino.
- 4. Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della

programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

5. Il direttore è scelto all'interno dell'elenco predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

6. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Articolo 16 - Disposizioni finanziarie.


1. Gli enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato.


2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 30(trenta) giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 22 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi
